

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO**

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM  
ITALIA PER L'ANNO 2012 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA,  
TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE  
TELEFONICA PUBBLICA FISSA E DISPOSIZIONI SULLE CONDIZIONI  
ECONOMICHE DELLA PORTABILITÀ DEL NUMERO SU RETE FISSA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del \_\_\_\_\_;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle

chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 – Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS recante “Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS recante “Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 119/10/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS recante “Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 12 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 117/11/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 25 novembre 2011;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR recante “Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 14 dicembre 2011;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 28 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e ai sensi dell’art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 28 ottobre 2011, con la quale la società ha comunicato la pubblicazione dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 22 dicembre 2011, con la quale la società ha comunicato i dati contabili relativi ai servizi di raccolta, terminazione e transito e ai relativi accessori presenti nell’Offerta di Riferimento 2012;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 23 dicembre 2011, con la quale la società ha comunicato la ripubblicazione del documento “Remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi per l’accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore” per l’anno 2012;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, in data 22 dicembre 2011, in ottemperanza a quanto disposto al punto D.46 della delibera n. 117/11/CIR;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. QUADRO REGOLAMENTARE**

### **1.1. Premessa**

1. Si fa riferimento, in via preliminare, al quadro regolamentare richiamato nelle premesse alla delibera n. 119/10/CIR (cfr. punti 1-24) con particolare riferimento all’individuazione dei mercati rilevanti, l’identificazione degli Operatori aventi significativo potere di mercato, gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi.
2. Si richiama in particolare che ai sensi dell’art. 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS e dell’art. 18, comma 3, della delibera n. 180/10/CONS, per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia risulteranno dall’applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell’Autorità.

3. Nelle premesse alla delibera n. 229/11/CONS, che ha definito le tariffe valide per l'anno 2011 dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia e di terminazione per gli operatori notificati, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare *“due procedimenti distinti per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012: uno finalizzato allo sviluppo ed all'applicazione del modello BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia IP per gli anni successivi al 2011; l'altro finalizzato alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia in tecnologia TDM nonché all'imposizione del prezzo del servizio di terminazione TDM offerto da tutti gli OAOs notificati al livello di prezzo che risulterà per il servizio di terminazione SGU di Telecom Italia”*.
4. In particolare l'art. 4 della stessa delibera n. 229/11/CONS, ai commi 1-4, dispone che:
- i) dal 1° gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU;
  - ii) i valori delle tariffe di cui al comma precedente saranno definiti all'esito di un apposito procedimento, che si concluderà entro il corrente anno;
  - iii) le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su *“Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”*. Entro il corrente anno, inoltre, l'Autorità definirà il modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). La tariffa di terminazione IP sarà stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione;
  - iv) a partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall'Autorità sulla base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1° gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP).
5. Le disposizioni in merito alla interconnessione IP e alla interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP sono state adottate con la delibera n. 128/11/CIR. In particolare l'art. 6 della stessa delibera, ai commi 1-3, dispone che:
- i) a far data dall'adozione [della delibera n. 128/11/CIR] è avviato un *periodo di migrazione* durante il quale, laddove richiesto da una delle parti, possono coesistere, in ogni nodo, l'interconnessione IP e l'interconnessione TDM secondo le modalità e regole stabilite dalla normativa vigente. A far data dall'avvio del *periodo di migrazione* gli operatori avviano, collaborando

diligentemente, le attività finalizzate al passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP;

- ii) ai fini della raccolta del traffico in CPS, CS e WLR, nell'ambito del periodo di migrazione di cui al comma precedente, gli operatori definiscono, per ogni distretto, in modo univoco il tipo d'interconnessione (VoIP o TDM);
  - iii) Durante il *periodo di migrazione* di cui al punto i) gli oneri economici della migrazione che ogni parte corrisponde all'altra sono relativi ai soli contributi *una tantum* per l'attivazione dei nuovi *kit* IP, determinati sulla base della normativa vigente e comunque, laddove non soggetti ad obblighi di orientamento al costo, ispirati a criteri di equità e ragionevolezza. Le parti potranno decidere, su base accordo bilaterale, di non applicare alcun contributo di attivazione. Durante il *periodo di migrazione* ciascun operatore, viceversa, sostiene i costi interni alla propria rete conseguenti alla dismissione dei *kit* TDM, senza richiedere la remunerazione di alcun costo di disattivazione all'altro operatore.
6. Il procedimento volto alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalità IP, come previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della delibera n. 229/11/CONS, è stato avviato dall'Autorità in data 13 dicembre 2011.
7. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 229/11/CONS, l'Autorità ritiene di procedere alla definizione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia TDM offerti da Telecom Italia per il 2012 nell'ambito del presente procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento.
8. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Le relative condizioni economiche per l'anno 2012 decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, dal 1° gennaio 2012.

## **1.2. L'Offerta di Riferimento per il 2012 pubblicata da Telecom Italia**

9. Nella nota del 28 ottobre 2011 Telecom Italia ha comunicato di aver pubblicato l'Offerta di Riferimento per il 2012 coerentemente con quanto disposto dalle delibere nn. 179/10/CONS, 180/10/CONS e 229/11/CONS.
10. Nella stessa nota Telecom Italia ha comunicato di aver valorizzato le condizioni economiche dei servizi di raccolta, terminazione, transito e dei relativi servizi accessori sulla base delle risultanze della Contabilità Regolatoria 2009 (CORE 2009), ultima certificata dal revisore.
11. In particolare, Telecom Italia ha comunicato di aver utilizzato un costo orario della manodopera, definito sulla base dei dati economici dell'anno 2009, pari a 50,13 Euro/ora.

12. In data 22 dicembre 2011 Telecom Italia ha comunicato la ripubblicazione del documento *“Remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi per l’accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore”*, relativo all’anno 2012, in ottemperanza a quanto disposto al punto D.46 della delibera n. 117/11/CIR<sup>1</sup>.

## **2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI INCLUSI NELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO PER IL 2012**

### **2.1. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO**

#### ***Premessa***

13. Nella nota del 28 ottobre 2011 Telecom Italia ha comunicato di aver valorizzato le condizioni economiche per i servizi di raccolta, terminazione e transito sulla base del principio dell’orientamento al costo applicando alle risultanze della CORE 2009 una procedura di efficientamento dei costi che tiene conto di quanto indicato dall’Autorità al punto 30 della delibera n. 229/11/CONS<sup>2</sup>.
14. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

---

<sup>1</sup> “L’Autorità, preso atto delle criticità segnalate da Telecom Italia, ritiene opportuno che eventuali affinamenti della relativa normativa siano valutati nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento per il 2012”.

<sup>2</sup> “La definizione dei prezzi 2011 dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia – così come disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, all’articolo 17 comma 2 – richiede un’analisi analoga a quella già svolta per la definizione dei prezzi del 2010, ossia il calcolo dei costi di interconnessione sulla base di: i) l’ultima Contabilità Regolatoria (CoRe) certificata dal revisore; ii) una procedura di efficientamento a garanzia che i costi ottenuti riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche di traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze dell’*incumbent*”.

| Servizio                                              | Livello di interconnessione | OIR 2012 (proposta TI) | OIR 2011 (117/11/CIR) | % 2012 vs 2011 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Raccolta / Terminazione (centesimi di Euro al minuto) | SGU                         | 0,335                  | 0,302                 | 10,9%          |
|                                                       | SGU distrettuale            | 0,477                  | 0,500                 | -4,6%          |
|                                                       | Singolo SGT distrettuale    | 0,477                  | 0,570                 | -16,3%         |
|                                                       | Singolo BBN distrettuale    | 0,477                  | 0,570                 | -16,3%         |
| Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)   | SGU                         | 0,160                  | 0,138                 | 15,9%          |
|                                                       | SGU-SGT distrettuale        | 0,302                  | 0,283                 | 6,7%           |
|                                                       | SGU distrettuale            | 0,302                  | 0,320                 | -5,6%          |
|                                                       | Singolo SGT                 | 0,099                  | 0,087                 | 13,8%          |
|                                                       | SGU-BBN distrettuale        | 0,302                  | 0,283                 | 6,7%           |
|                                                       | Singolo BBN                 | 0,099                  | 0,087                 | 13,8%          |

15. Su richiesta dell'Autorità di fornire chiarimenti in merito alla procedura utilizzata per la determinazione delle tariffe di raccolta, terminazione e transito distrettuale in tecnologia TDM per il 2012, Telecom Italia ha specificato, con nota del 22 dicembre 2011, quanto segue.
16. Il percorso metodologico adottato da Telecom Italia per la determinazione del prezzo dei servizi di raccolta, terminazione e transito, in TDM, per l'anno 2012 tiene conto del fatto che l'Autorità, con la delibera n. 229/11/CONS, ha approvato un regime di simmetria tariffaria per la terminazione TDM di tutti gli operatori notificati a livello di SGU di Telecom Italia. In tal senso Telecom Italia ha ritenuto opportuno individuare un modello di riferimento che, partendo dai dati contabili in proprio possesso ed alla luce dell'andamento del mercato nell'ultimo periodo, nonché degli sviluppi tecnologici verso l'interconnessione IP, potesse costituire una ragionevole approssimazione dei costi sostenuti da un ipotetico operatore efficiente che offra servizi di raccolta, terminazione e transito sulla propria rete.
17. Al fine di approssimare i costi di un operatore efficiente, che opera in tecnologia TDM, Telecom Italia ha valutato i relativi costi del servizio di terminazione applicando ai dati contabili di CORE 2009 una metodologia di efficientamento che ritiene coerente con quella descritta dall'Autorità nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS<sup>3</sup>. Tale metodologia tiene conto del fatto che la rete di trasporto del traffico commutato di Telecom Italia è, ad oggi, dimensionata per trasportare volumi di traffico superiori a quelli attualmente gestiti. A tale proposito Telecom Italia richiama la costante diminuzione, avutasi nel periodo 2002-2009, del traffico di

---

<sup>3</sup> Si veda la delibera n. 179/10/CONS, punto 200: "A tal fine, l'Autorità ha effettuato le valutazioni in merito ai costi dei servizi a traffico per l'anno 2010 sulla base dei dati di contabilità regolatoria del 2007, ossia l'ultima contabilità certificata. Con riferimento ai volumi, allo scopo di garantire la transizione verso l'applicazione di una metodologia dei costi incrementali prospettici di lungo periodo dell'operatore efficiente, l'Autorità ha ritenuto opportuno stimare i volumi prossimi a quelli di un utilizzo efficiente della rete sulla base dei dati forniti nel corso degli ultimi anni da Telecom Italia".

fonia *retail* (locale, nazionale e fisso-mobile), complessivamente pari a circa il 25% con una media annua di circa il -3,5%. Telecom Italia ha, inoltre, rappresentato come la sempre maggiore infrastrutturazione degli OLO, in ULL, con gestione completa del cliente finale su rete proprietaria ha contribuito alla riduzione dei volumi di traffico *wholesale* trasportati sulla propria rete TDM (circa il -7% annuo).

18. Ciò premesso, al fine di stimare un utilizzo efficiente della rete TDM, Telecom Italia ha ritenuto congruo considerare i volumi di traffico rilevati sulla propria rete in una fase precedente a quella che ha visto la suddetta riduzione dei volumi. Tali volumi sono stati successivamente corretti per tenere conto dei seguenti fenomeni che avrebbero modificato la modalità di utilizzo della rete di commutazione di Telecom Italia:
- i) il trasferimento del traffico in terminazione proveniente da rete mobile dal livello SGT a livello SGU;
  - ii) la drastica riduzione del traffico in decade 7;
  - iii) lo sviluppo degli accessi VoIP e la conseguente loro incidenza sulla distribuzione del traffico.
19. Telecom Italia ha altresì definito una ipotetica architettura TDM al fine di approssimare quella di un operatore efficiente e calcolare le corrispondenti tariffe di interconnessione. Le considerazioni della società a riguardo sono di seguito riportate.
20. L'architettura di interconnessione della rete di commutazione TDM di Telecom Italia, definita dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, prevede la possibilità per l'operatore alternativo di interconnettersi presso le centrali SGU ed SGT, organizzate su tre livelli di interconnessione in funzione del bacino di clienti raggiunto (SGU, SGU Distrettuale e SGT Distrettuale). Fermo restando la presenza del livello interconnessione SGU, Telecom Italia ritiene che l'attuale regolamentazione in materia di servizi di interconnessione TDM determini una sostanziale analogia della tipologia del traffico gestito dagli altri due livelli di interconnessione, corrispondenti all'SGU Distrettuale e all'SGT Distrettuale. Alla luce di ciò, Telecom Italia è dell'avviso che l'interconnessione in tecnologia TDM per il traffico distrettuale possa essere rappresentata da solo due livelli di interconnessione, quello locale (SGU) e quello distrettuale (SGD), assorbendo quest'ultimo il livello SGT distrettuale<sup>4</sup>.
21. Ciò premesso Telecom Italia ha ritenuto ragionevole considerare, ai fini del calcolo dei prezzi dei servizi del 2012, un'architettura di interconnessione TDM "efficientata" che preveda solo due livelli di interconnessione: quello locale e quello distrettuale.

---

<sup>4</sup> Telecom Italia richiama che la tendenza alla riduzione del numero di livelli di interconnessione è stata sancita dall'Autorità con riferimento alla rete IP, con delibera n. 128/11/CIR ove l'interconnessione avverrà su un unico livello (passando dagli attuali 3 ad 1), con conseguente diminuzione dei punti di interconnessione (dagli attuali 628 SGU e 66 SGT alle 16 aree *gateway* VoIP).

22. In conclusione il modello di calcolo adottato da Telecom Italia prevede:

- i) di utilizzare dei volumi di traffico rettificati in modo da approssimare condizioni di utilizzo “efficiente” della rete e che tengano conto delle dinamiche di traffico di medio periodo;
- ii) che l’architettura di interconnessione TDM “efficiente” debba prevedere solo due livelli di interconnessione, quello locale e quello distrettuale<sup>5</sup>;
- iii) che i dati di costo da utilizzare sono quelli rilevati nella CORE 2009, ultima certificata.

23. Sulla base di suddetto modello architetturale e contabile Telecom Italia ha quindi calcolato i costi unitari delle singole componenti ed attività dei servizi a traffico. Tali costi unitari sono stati opportunamente combinati secondo i *routing factor* presenti nella CORE 2009 al fine di determinare i costi unitari di ciascun servizio di interconnessione. Nello specifico il prezzo per il servizio di raccolta e terminazione SGD\* (l’asterisco indica il singolo livello di interconnessione individuato in luogo dei due livelli attuali SGD e SGT distrettuale) per il 2012 è stato calcolato come media ponderata dei costi unitari risultanti per la terminazione SGT Distrettuale e per la terminazione SGU Distrettuale (rispettivamente 0,438 centesimi di Euro al minuto e 0,57 centesimi di Euro al minuto) con i minuti effettivamente terminati su ciascuno dei due livelli di interconnessione (60,8 milioni a livello SGT-D e 25,3 milioni a livello SGU-D). La media pesata suddetta fornisce un costo unitario di terminazione SGD\* pari a 0,477 eurocent/minuto.

### ***Le considerazioni dell’Autorità***

24. Preso atto della metodologia utilizzata da Telecom Italia per la valorizzazione delle condizioni economiche di interconnessione per il 2012 e riportata nel paragrafo precedente, l’Autorità ha svolto la verifica sulle tariffe di interconnessione TDM alla rete di Telecom Italia coerentemente con quanto disposto dalle delibere nn. 179/10/CONS, 180/10/CONS e 229/11/CONS.

25. L’Autorità ha, in primo luogo, ritenuto congruo confermare l’utilizzo dei volumi di traffico 2005, coerentemente con la metodologia adottata per la determinazione delle tariffe di interconnessione per l’anno 2010 con delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS (la delibera n. 229/11/CONS ha confermato le suddette tariffe anche per l’anno 2011).

26. In merito all’architettura TDM di riferimento, l’Autorità ritiene che il quadro normativo definito dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS non indichi, ai fini della determinazione del costo “efficiente” TDM, la possibilità di considerare una architettura TDM di riferimento diversa da quella nelle stesse indicate. Si richiama infatti che dette delibere hanno definito, per Telecom Italia, 3 livelli di interconnessione: SGU, SGU distrettuale e SGT distrettuale. La stessa delibera n. 229/11/CONS, come disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, all’articolo 17 comma

---

<sup>5</sup> Telecom Italia ha calcolato quindi un’unica tariffa di terminazione e raccolta “distrettuale” (SGD), ipotizzando di “collassare” in un unico livello l’SGT Distrettuale ed il doppio SGU.

2, richiama che il calcolo dei costi di interconnessione, così come avvenuto per gli anni 2010 e 2011, deve prevedere *“una procedura di efficientamento a garanzia che i costi ottenuti riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche di traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze dell’incumbent”*.

27. Tanto premesso l’Autorità ha svolto, in prima istanza, una valutazione dei costi unitari di una rete TDM efficiente considerando i livelli di interconnessione previsti dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, i volumi contabilizzati nella CORE 2005, ed i dati di costo, opportunamente combinati, riportati nelle CORE 2009 (ultima contabilità certificata) e 2010. A tale ultimo proposito si rappresenta che l’Autorità ha ritenuto (come ormai da prassi in diversi mercati<sup>6</sup>) opportuno utilizzare, oltre ai dati contabili 2009 già certificati, anche l’ultima contabilità disponibile al fine di trarre indicazioni sui più recenti *trend* di costo. In particolare l’Autorità ha verificato che i costi unitari dei servizi di interconnessione desumibili dalle due contabilità citate sono coerenti ed indicano un *trend*, per alcune importanti componenti del servizio, di riduzione tra il 2009 ed il 2010. Ciò premesso, la tabella seguente riporta i costi unitari ottenuti per il 2012 (“Agcom 2012”) sulla base della metodologia su indicata. Questi ultimi sono stati posti a confronto con i costi unitari approvati per il 2011 (“OIR 2011”) e con quelli proposti, per il 2012, da Telecom Italia (“TI 2012”).

---

<sup>6</sup> Si richiama che la determinazione dei costi unitari efficienti per il 2010 era stata svolta sulla base dei dati CORE 2007, tenendo conto anche di alcuni dati contabili 2008, e che le tariffe per il 2011 erano state fissate dalla delibera n. 229/11/CONS ai medesimi valori approvati per il 2010.

| Servizio                                              | Livello di interconnessione | Agcom 2012 (base CORE 2009-2010) | OIR 2011 | Var.% Agcom 2012 vs OIR 2011 | TI 2012 | Var.% Agcom 2012 vs TI 2012 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|---------|-----------------------------|
| Raccolta / Terminazione (centesimi di Euro al minuto) | SGU                         | 0,297                            | 0,302    | -1,7%                        | 0,335   | -11,3%                      |
|                                                       | SGU distrettuale            | 0,488                            | 0,500    | -2,4%                        | 0,477   | (non applicabile)           |
|                                                       | Singolo SGT distrettuale    | 0,402                            | 0,570    | -29,5%                       | 0,477   | (non applicabile)           |
|                                                       | Singolo BBN distrettuale    | 0,402                            | 0,570    | -29,5%                       | 0,477   | (non applicabile)           |
| Transito distrettuale (centesimi di Euro al minuto)   | SGU                         | 0,143                            | 0,138    | +3,6%                        | 0,160   | -10,6%                      |
|                                                       | SGU-SGT distrettuale        | 0,235                            | 0,283    | -17,0%                       | 0,302   | -22,2%                      |
|                                                       | SGU distrettuale            | 0,307                            | 0,320    | -4%                          | 0,302   | +1,6%                       |
|                                                       | Singolo SGT                 | 0,090                            | 0,087    | +3,4%                        | 0,099   | -9,1%                       |
|                                                       | SGU-BBN distrettuale        | 0,235                            | 0,283    | -17,0%                       | 0,302   | -22,2%                      |
|                                                       | Singolo BBN                 | 0,090                            | 0,087    | +3,4%                        | 0,099   | -9,1%                       |

## 2.2. FUNZIONALITÀ DI COMMUTAZIONE TELEFONICA NECESSARIE PER L'ACCESSO ALLA RETE TELECOM ITALIA CON INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S E 155 MBIT/S

### *Premessa*

28. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

| Servizio                                                                                                       | Tipologia contributo | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kit di interconnessione a 2 Mbit/s                                                                             | Installazione        | 1.112,73                  | 1.025,93                 | 8,5%                  |
|                                                                                                                | Canone annuo         | 3.766,94                  | 3.532,07                 | 6,6%                  |
|                                                                                                                | Canone mensile*      | 313,92                    | 294,34                   | 6,7%                  |
| Ampliamento di fasci esistenti                                                                                 | Installazione        | 556,36                    | 512,97                   | 8,5%                  |
|                                                                                                                | Canone annuo         | 1.883,47                  | 1.766,03                 | 6,6%                  |
| Kit di interconnessione a 155 Mbit/s                                                                           | Installazione        | 3.393,95                  | 3.129,23                 | 8,5%                  |
|                                                                                                                | Canone annuo         | 65.408,75                 | 61.330,34                | 6,6%                  |
|                                                                                                                | Canone mensile*      | 5.450,73                  | 5.110,86                 | 6,6%                  |
| * Il canone mensile si riferisce ai Kit di Interconnessione una tantum per la verifica dell'inter-operabilità. |                      |                           |                          |                       |

29. Con nota del 22 dicembre 2011 Telecom Italia ha rappresentato di aver effettuato una valutazione alternativa<sup>7</sup> per i contributi di installazione dei Kit di interconnessione per il 2012. Sulla base del contributo di installazione approvato per il 2011, Telecom Italia ha determinato un tempo medio *standard* di lavorazione per l'installazione di una porta del Kit basato sul valore del costo orario della manodopera approvato per il medesimo anno (si richiama che ogni Kit contiene due porte). Assunto come costante il tempo medio *standard* di lavorazione, il contributo per l'installazione del Kit per il 2012 è stato rivalutato da Telecom Italia sulla base di suddetto tempo medio *standard*, considerando il costo della manodopera proposto per lo stesso anno, ovvero pari a 50,13 Euro/ora. Ne deriva un contributo di installazione per porta a 2 Mbit/s pari a 556,36 Euro, con un incremento di circa l'8,5% rispetto al valore approvato dall'Autorità per il 2011.
30. Telecom Italia ha rappresentato di aver valorizzato le condizioni economiche relative ai canoni per i Kit di interconnessione sulla base dei dati risultanti dalla CORE 2009. Dividendo il costo complessivo sottostante il canone del Kit di interconnessione per le consistenze medie di porte di accesso per OLO, si ottiene un prezzo per porta a 2 Mbit/s di 1.883,47 Euro, con un incremento di circa il 7% rispetto al valore approvato per il 2011.

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

31. Si richiama che l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2011 (punto 18 della delibera n. 117/11/CIR), a fronte di un valore di costo e di capitale impiegato relativo ai Kit di interconnessione sostanzialmente invariato tra il 2007, 2008 ed il 2009 e di una riduzione dei volumi,

---

<sup>7</sup> Si richiama a tal riguardo il punto D5 della delibera n. 117/11/CIR, in cui Telecom Italia, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2011, aveva proposto di utilizzare la suddetta metodologia di calcolo per la valorizzazione dei contributi di installazione dei Kit per il 2012. In tale sede (punto D7) l'Autorità aveva ritenuto opportuno che la suddetta metodologia alternativa di calcolo fosse valutata nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012.

non aveva tuttavia riscontrato ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, l'aumento del costo unitario proposto. Aveva quindi confermato, per il 2011, i prezzi unitari del 2010, questi ultimi calcolati sulla base dei dati contabili di CORE 2007. Analoghe considerazioni erano state svolte al punto 17 con riferimento ai contributi di installazione, che pure avevano visto un aumento della base di costo ed una riduzione dei volumi.

Ciò premesso, tenuto conto dell'utilizzo di tecnologie (porte) e metodologie di installazione consolidate, della sostanziale conferma del costo orario della manodopera per il 2012 (si richiama a tal riguardo la delibera n. 160/11/CIR), l'Autorità non rinviene ragioni tali da giustificare il proposto aumento sia del contributo di installazione che dei canoni.

32. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba applicare per i contributi di installazione dei Kit ed i canoni le medesime condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR. L'invarianza dei costi di installazione con il costo della manodopera si pone, tra l'altro, in linea con la metodologia proposta da Telecom Italia e su riportata. Con particolare riferimento ai canoni l'Autorità, conformemente con l'approccio seguito per l'approvazione dei prezzi dei medesimi servizi dell'Offerta di riferimento 2011, si riserva di verificare, nel corso del presente procedimento i dettagli di costo relativi al 2010 (questi ultimi non ancora disponibili in quanto non desumibili dai dati aggregati di CORE inerenti i servizi accessori), al fine di confermare o modificare l'orientamento di cui sopra.
33. Sulla base delle rivalutazioni effettuate, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba confermare per il 2012 le condizioni economiche approvate per il 2011.

### **2.3. SURCHARGE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA**

#### **Premessa**

34. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

| Servizio                                                                      | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Surcharge per raccolta da Telefonia Pubblica<br>(centesimi di Euro al minuto) | 12,21                     | 13,68                    | -10,7%                |

35. Telecom Italia ha rappresentato di aver determinato il valore di *surcharge* per la raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica (TP) sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 12/03/CIR, secondo la metodologia descritta al punto D15 della delibera n. 119/10/CIR, utilizzando costi e volumi riferiti al 2009 e dati del Servizio Universale (SU) dichiarati per l'esercizio 2009 (USO 2009). Nella sostanza i costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli

concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto (*costo base della surcharge*). Dall'incidenza dei ricavi che Telecom Italia non conseguirebbe in assenza di obblighi di SU (quindi considerando solo le postazioni incluse nel SU) sui ricavi totali da TP (SU + ALTRE POSTAZIONI) si stimano i minuti di traffico afferenti agli apparecchi di Telefonia Pubblica inclusi nel SU e, per differenza rispetto ai minuti totali da TP, quelli degli apparecchi non soggetti all'obbligo del Servizio Universale. Il rapporto tra il costo base della *surcharge* e i minuti precedentemente calcolati costituisce il valore minutario della *surcharge*.

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

36. L'Autorità ha analizzato i dati comunicati da Telecom Italia, sulla base dei quali ha svolto le valutazioni secondo la metodologia su richiamata. Premesso che, a differenza dei dati comunicati negli anni precedenti, gli stessi si riferiscono correttamente allo stesso anno contabile, i dati indicano una riduzione dei costi, afferenti la *surcharge*, tra il 2009 ed il 2008 (anno contabile utilizzato ai fini della valorizzazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2011), maggiore della corrispondente riduzione dei volumi. Tale condizione determina, pertanto, una riduzione del costo unitario tra il 2008 e il 2009. In particolare i dati di costo e di volume complessivi, tra il 2008 ed il 2009, indicano una riduzione della base di costo pari a circa il 31% a fronte di una riduzione dei volumi di circa il 23%. Tali variazioni determinerebbero, complessivamente, una riduzione del prezzo unitario del servizio di circa il 10,4%. Tale riduzione appare sostanzialmente in linea con quella proposta da Telecom Italia per il 2012.

37. L'Autorità, svolte le proprie verifiche sui dati contabili comunicati da Telecom Italia, ritiene di approvare per la quota di *surcharge* da Telefonia Pubblica il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2012 e pari a 12,21 centesimi di Euro al minuto.

## **2.4. UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO**

### ***Premessa***

38. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

| Servizio                                  | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kit reverse (centesimi di Euro al minuto) | 0,105                     | 0,090                    | 16,7%                 |

39. Telecom Italia ha specificato che il Kit di interconnessione *Reverse*, così come definito nella delibera n. 119/10/CIR, è il servizio che remunera Telecom Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione sulla centrale dell'OLO e costituisce un costo esterno, direttamente e puntualmente rintracciabile sui conti di

contabilità generale. Non risente pertanto né di eventuali *overhead* relativi ai costi di gestione e di struttura né di effetti derivanti da modelli di allocazione dei costi.

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

40. Dai dati contabili comunicati da Telecom Italia l'Autorità ha rilevato, tra il 2008 ed il 2009, un aumento della base di costo (pari a circa +17%). Quest'ultima include i costi delle porte verso reti fisse e mobili e verso le centrali internazionali. L'aumento succitato è imputabile principalmente ad un incremento della voce di costo relativa all'utilizzo delle porte di interconnessione verso le reti fisse di altri OLO (+30,0% con un peso di questa componente di costo del 60% circa sul costo complessivo), mentre si è rilevata una sostanziale invarianza delle altre voci di costo (kit per l'interconnessione alle reti mobili ed alle centrali internazionali, che pesano complessivamente per il 40% del costo complessivo). L'Autorità ha rilevato altresì che dal 2008 al 2009 il numero complessivo medio di porte *reverse* è aumentato del 4,4%, mentre il numero totale di minuti *reverse* è aumentato, nello stesso periodo, di circa il 4,3%. L'incremento dei costi riportato da Telecom Italia, di cui alla precedente tabella, è dovuto all'effetto congiunto dell'aumento del numero di porte e dell'aumento del costo pieno medio per porta (quest'ultimo incrementa, tra il 2008 ed il 2009, dell'11,8%).
41. Ciò premesso, l'Autorità ritiene opportuno svolgere una rivalutazione del prezzo del servizio sulla base della medesima metodologia riportata al punto D18 della delibera n. 117/11/CIR. Nello specifico, dalla conoscenza del dato di variazione 2009-2008 del numero di porte e del numero di minuti *reverse*, assumendo che il costo medio per porta sia costante e pari a quello utilizzato ai fini della valutazione dei servizi in oggetto per il 2011 (pari ad un valore medio pieno di 2.350 Euro, punto 33 della delibera n. 117/11/CIR), ne deriva un aumento del costo minutorio (quest'ultimo proporzionale al rapporto tra numero di porte e numero di minuti *reverse*, al netto dei costi fissi) di circa lo 0,17%.
42. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere, per il 2012, una quota minutoria per l'utilizzo del Kit *reverse* analoga a quella approvata per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, ovvero pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto.

## **2.5. SERVIZI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ**

### ***Premessa***

43. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in centesimi di Euro al minuto):

| Accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Via SGU                                            | 0,477                     | 0,525                    | -9,1%                 |
| Via singolo SGT distrettuale                       | 0,477                     | 0,570                    | -16,3%                |
| Via singolo BBN distrettuale                       | 0,477                     | 0,570                    | -16,3%                |

44. Telecom Italia ha rappresentato che il costo del servizio di emergenza e pubblica utilità è stato ottenuto come media pesata delle tariffe “efficientate” rispetto ai minuti di traffico effettivamente terminati ai diversi livelli di interconnessione. La società ha evidenziato che il valore SGU è praticamente coincidente con il costo del singolo SGT atteso che è a tale livello che risultano terminate la maggior parte delle chiamate dirette a detti servizi.

#### ***Le considerazioni dell'Autorità***

45. L'Autorità, in linea con la metodologia indicata ai punti 48 e 49 della delibera n. 119/10/CIR, ritiene che le tariffe per i servizi di emergenza e pubblica utilità debbano essere allineate alle corrispondenti tariffe di terminazione delle chiamate ai rispettivi livelli di interconnessione, opportunamente pesate per tenere conto degli effettivi instradamenti necessari alla terminazione della chiamata presso il centro servizi.
46. Sulla base di tali considerazioni e di quanto concluso al punto 27, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere le seguenti condizioni economiche:

| Accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità | Agcom 2012 | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>Agcom 2012 vs<br>OIR 2011 |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| Via SGU                                            | 0,402      | 0,525                    | -23,4%                             |
| Via singolo SGT distrettuale                       | 0,402      | 0,570                    | -29,5%                             |
| Via singolo BBN distrettuale                       | 0,402      | 0,570                    | -29,5%                             |

## **2.6. SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1**

### ***Premessa***

47. Si richiama che le condizioni economiche del servizio in oggetto prevedono che l'Operatore remuneri Telecom Italia per:
- i) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (PdC);
  - ii) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
  - iii) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
  - iv) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;

v) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;

vi) il servizio di *Number Hosting*.

48. Le condizioni economiche inerenti le componenti di servizio iv) e v) sono definite nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.

49. La tabella seguente riporta le altre voci di costo. In particolare sono richiamate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012 unitamente ad un confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR:

| Servizio                                                                                               | Tipologia contributo | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Servizio di raccolta del traffico<br>(centesimi di Euro al minuto)                                     | Via SGU              | 0,335                     | 0,302                    | 10,9%                 |
|                                                                                                        | Via SGU distrettuale | 0,477                     | 0,500                    | -4,6%                 |
| Prestazione opzionale di consegna<br>del traffico con protocollo DSS1<br>(centesimi di Euro al minuto) | Costo minutario      | 0,0800                    | 0,0621                   | 28,8%                 |
| Interfaccia di accesso DSS1 a 2<br>Mbit/s (Euro)                                                       | Installazione        | 428,66                    | 395,23                   | 8,5%                  |
|                                                                                                        | Canone annuo         | 972,98                    | 912,31                   | 6,7%                  |
| <i>Number Hosting</i> (Euro)                                                                           | Attivazione          | 892,82                    | 892,82                   | 0,0%                  |
|                                                                                                        | Canone annuo         | 2.462,23                  | 2.462,23                 | 0,0%                  |

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

50. Con riferimento al servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'SGU dove è presente il Punto di Consegna (voce di costo i) l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare le tariffe per la raccolta SGU definite nella sezione 2.1, essendo coinvolte le stesse componenti ed attività di rete,

51. Il prezzo della prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (voce di costo ii) è stato determinato dall'Autorità sulla base dei costi unitari delle sole componenti di rete e delle attività coinvolte nella fornitura di detto servizio (SL Trasporto FONIA, SGU Giunzione FONIA, SGU Segnalazione FONIA<sup>8</sup>) tenendo conto dei relativi *routing factors*. Ai fini del calcolo sono stati considerati i costi unitari come rivalutati in ottica di efficienza ai fini della determinazione delle tariffe di interconnessione (punto 27). Tanto premesso, alla luce dei calcoli effettuati, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere per il servizio in oggetto una tariffa di 0,067 centesimi di Euro al minuto, superiore dell'8,3% rispetto a quella approvata per il 2011 (0,0621 centesimi di Euro al minuto) ed inferiore del 15,9% rispetto a quella proposta da Telecom Italia (0,080 centesimi di Euro al minuto).

52. L'Autorità ritiene che il prezzo dell'interfaccia di accesso in DSS1 a 2 Mbps, in assenza di volumi venduti e, pertanto, in analogia all'approccio metodologico di cui

---

<sup>8</sup> Rispetto alla raccolta a livello SGU vi è un diverso *routing factor* per la componente SL Trasporto FONIA e non sono presenti le componenti relative alle portanti ed agli apparati per la tratta SL-SGU.

al punto 45 della delibera n. 117/11/CIR, vada calcolato applicando ai prezzi 2011 le variazioni percentuali previste per i Kit di interconnessione a 2 Mbps. Ciò premesso, alla luce della conferma stabilita nella sezione 2.2 dei prezzi 2011 delle stesse, l'Autorità ritiene che anche per la voce di costo in oggetto (voce di costo *iii*) Telecom Italia debba confermare i prezzi 2011.

53. Si richiama che le condizioni economiche relative al servizio di *Number Hosting* sono determinate sulla base del costo della manodopera (si richiama a tal riguardo il punto 58 della delibera n. 119/10/CIR). Ciò premesso, alla luce della sostanziale conferma del costo orario 2011, si propone di approvare le condizioni economiche proposte da Telecom Italia e pari a quelle già approvate per l'anno 2011.

## 2.7. SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO)

### *Premessa*

54. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

| FRIACO           | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Singolo SGU      | 9.945,41                  | 10.892,97                | -8,7%                 |
| SGU distrettuale | 17.338,64                 | 17.599,24                | -1,5%                 |
| SGT distrettuale | 15.859,92                 | 15.394,30                | 3,0%                  |
| BBN distrettuale | 15.859,92                 | 15.394,30                | 3,0%                  |

55. Telecom Italia ha rappresentato di aver determinato le condizioni economiche per il servizio FRIACO utilizzando, per le componenti ed attività dei servizi a traffico, i valori ottenuti attraverso la procedura di efficientamento dei dati di CORE descritta nella precedente sezione 2.1 con riferimento alle tariffe di interconnessione.

### *Le considerazioni dell'Autorità*

56. L'Autorità ha rivalutato, coerentemente con le considerazioni metodologiche riportate nella sezione 2.6 della delibera n. 117/11/CIR, le condizioni economiche del servizio FRIACO. Si richiama, per semplificare la lettura di quanto segue, la formula di calcolo dei costi del servizio di raccolta FRIACO: "Canone annuo = Costo Medio Unitario \* Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s \* *Adjustment Ratio* + Costo Commercializzazione". Il fattore correttivo (*Adjustment Ratio*) è dato dal rapporto tra gli *Erlang* FRIACO (0,73, valore fissato dalla delibera n. 5/02/CIR) e gli *Erlang* per circuito della tratta interessata.
57. Il *Costo Medio Unitario* è dato dalla somma (pesata per i rispettivi *routing factors*) dei costi unitari delle componenti di rete e delle attività (segnalazione, giunzione, commutazione, trasporto, apparati, portanti) coinvolte dal servizio oggetto di valutazione. I valori dei costi unitari suddetti sono quelli ottenuti nella sezione 2.1 ai

fini della determinazione, secondo criteri di efficienza, delle tariffe di raccolta. I minuti di traffico DO per flusso a 2 Mbps ed i coefficienti di utilizzo (*adjustment ratio*) delle tratte SL-SGU, SGU-SGU e SGU-SGT sono quelli contabilizzati nel 2009. Sulla base di quanto detto si ottengono, per il servizio FRIACO, le seguenti condizioni economiche:

| FRIACO           | Agcom 2012 | OIR 2011  | Var % Agcom 2012 vs OIR 2011 | TI 2012   | Var % Agcom 2012 vs TI 2012 |
|------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Singolo SGU      | 9.154,62   | 10.892,97 | -16,0%                       | 9.945,41  | -8,0%                       |
| SGU distrettuale | 15.113,61  | 17.599,24 | -14,1%                       | 17.338,64 | -12,8%                      |
| SGT distrettuale | 12.657,79  | 15.394,30 | -17,8%                       | 15.859,92 | -20,2%                      |
| BBN distrettuale | 12.657,79  | 15.394,30 | -17,8%                       | 15.859,92 | -20,2%                      |

## 2.8. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI

### Premessa

58. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

| Number Portability                                                                                    |                        |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tipologia contributo                                                                                  | OIR 2012 (proposta TI) | OIR 2011 (117/11/CIR) | Var % 2012 vs 2011 |
| Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato geografico                                    | 9,19                   | 8,65                  | 6,2%               |
| Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero | 1,45                   | 1,37                  | 5,8%               |
| Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato non geografico                                | 9,19                   | 8,65                  | 6,2%               |

59. L'incremento del prezzo proposto da Telecom Italia per il 2012 è imputabile all'aumento del costo orario della manodopera dalla stessa proposto e pari a 50,13 Euro/ora.

### Le considerazioni dell'Autorità

60. Considerato che la questione dei costi della NP investe, alla luce dell'entrata in vigore delle procedure di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, in maniera simmetrica tutti gli operatori, l'Autorità ritiene opportuno definire, nell'ambito del presente provvedimento, criteri di validità generale. Si richiama a tale proposito che tale aspetto veniva sollevato al punto D34 della delibera n. 117/11/CIR in cui l'Autorità ha specificato che *“le condizioni economiche relative all'eventuale ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia e dagli altri Operatori utilizzando la procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, nonché le modalità di applicazione del*

*contributo tra donor e donating, saranno valutate nell'ambito di un apposito procedimento, tenendo in conto le risultanze del tavolo tecnico sulla NP pura".*

61. A tal riguardo si richiama che nell'ambito dell'audizione del tavolo tecnico inter-operatore svolta nel mese di febbraio 2011, in cui è stata discussa la tematica in oggetto, l'Autorità ha richiesto agli operatori di fornire delle proposte in merito ai criteri da adottare per la definizione del prezzo relativo alla prestazione di portabilità del singolo numero. Una sintesi delle proposte formulate dagli operatori è stata presentata agli stessi nel corso di una successiva audizione del tavolo tecnico svolta nel mese di dicembre 2011 e riportata in allegato al presente schema di provvedimento (Allegato 1 al presente schema di provvedimento).
62. Tanto premesso, nell'ambito del presente procedimento l'Autorità ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi utili ai fini di cui al punto 60. Prima di procedere giova richiamare il quadro regolamentare inerente l'oggetto.
63. L'art. 10, comma 1, della delibera n. 4/CIR/99, al fine di determinare la ripartizione dei costi fra gli operatori, ha identificato, tra gli altri<sup>9</sup>, i seguenti aggregati di costo riferiti alla *Service Provider Portability*:
- i) *costo di adeguamento del sistema*: costi incrementali relativi a *software*, *hardware*, formazione e manodopera che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di *Service Provider Portability*; tali costi sono, nel caso in oggetto, quelli relativi all'adeguamento dei sistemi degli operatori in ottemperanza alle specifiche di cui alla delibera n. 35/10/CIR, come successivamente integrata;
  - ii) *costo per singolo numero portato*: costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea. Si tratta, nella fattispecie, dei costi relativi all'esercizio della procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, tenuto conto del livello di automatismo dalla stessa previsto.
64. Il comma 2 dello stesso art. 10 dispone che *"sono a carico di ciascun operatore di telecomunicazioni con obbligo di fornire la Service Provider Portability e senza modalità di recupero come costi aggiuntivi della prestazione, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema"* di cui al precedente punto i).

---

<sup>9</sup> Gli ulteriori aggregati di costo identificati al medesimo articolo sono:

- costi di trasporto aggiuntivo: costo sostenuto dall'operatore *Donor* al fine del re-instradamento al punto di interconnessione con l'operatore *Recipient* della chiamata diretta ad un numero portato, nell'ipotesi di una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento;
- costo di implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati: costi che gli operatori obbligati al servizio dovranno congiuntamente sostenere per la progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata di cui all'art. 3.

65. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera j), della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce, tra i servizi accessori e aggiuntivi, il servizio di portabilità dei numeri. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della stessa delibera *“i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo”*.
66. La Direttiva 2009/136/CE<sup>10</sup> all'art. 1, punto 21, prevede, con riferimento agli oneri interoperatore, che *“le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.”*
67. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che il quadro regolamentare suddetto, completato dalla entrata in vigore della delibera n. 35/10/CIR, consenta di attuare i generali criteri di ripartizione dei costi definiti dalla delibera n. 4/CIR/99. In particolare saranno a carico di ciascun operatore (incluso Telecom Italia) i costi di adeguamento del sistema ai fini di ottemperare alle specifiche tecniche di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Potranno essere remunerati i costi di gestione efficiente, secondo detta procedura, di ogni singolo numero portato. Nell'ambito del presente procedimento l'Autorità intende pertanto acquisire commenti e osservazioni da parte degli operatori in merito ai seguenti punti:

***a) Si condivide l'applicazione dei principi sanciti dalla delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE ai fini della definizione dei costi di NP nell'ambito del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 35/10/CIR?***

***b) Si condivide, in particolare, che ciascun operatore sostenga i costi relativi all'adeguamento dei propri sistemi alle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, ovvero senza un recupero degli stessi costi attraverso un contributo aggiuntivo a quello per la prestazione di portabilità del numero, come disposto dall'art. 10, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99?***

***c) Si condivide che il contributo inter-operatore per la prestazione di portabilità del singolo numero offerta dagli operatori alternativi sia legato ai soli costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato?***

***d) Si condivide, in particolare, che il prezzo del servizio di Number Portability di cui al punto precedente, offerto da Telecom Italia e dagli OLO secondo le procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, sia orientato al costo, secondo criteri di efficienza e sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie, anche tenendo conto***

---

<sup>10</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

*dell'esperienza degli altri Stati Membri dell'Unione Europea, come indicato dall'art. 10, comma 1, lettera b) della delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE?*

*e) Si chiede di fornire indicazioni in merito a possibili quantificazioni dei costi per singolo numero portato di cui al precedente punto, indicando i criteri per la determinazione dello stesso, possibilmente secondo un principio di causalità. Si chiede di specificare il soggetto deputato ad effettuare il pagamento e quello deputato ad essere remunerato dal contributo (con riferimento a quest'ultimo, potrà essere solo il donor, solo il donating, entrambi in base alle attività svolte ai sensi della delibera n. 35/10/CIR. Si prega di specificare, in caso in cui entrambi i soggetti debbano ricevere una remunerazione, la percentuale di remunerazione di ciascuno, rispetto al costo totale per numero portato).*

## **2.9. CARRIER PRESELECTION, ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI ED INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI**

### **Premessa**

68. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente (valori in Euro):

| Carrier Preselection                                                                       |                           |                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tipologia contributo                                                                       | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
| Configurazione profilo Operatore su SGT o BBN (per ciascuna centrale SGT o BBN)            | 10,09                     | 9,50                     | 6,2%                  |
| Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento su SGU (per centrale SGU)  | 15,10                     | 14,21                    | 6,3%                  |
| Prove su SGU (per centrale SGU)                                                            | 15,10                     | 14,21                    | 6,3%                  |
| Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo | 4,90                      | 4,61                     | 6,3%                  |

| <b>Attività di configurazione delle centrali</b>                                                                                                                                             |                                   |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipologia contributo</b>                                                                                                                                                                  | <b>OIR 2012<br/>(proposta TI)</b> | <b>OIR 2011<br/>(117/11/CIR)</b> | <b>Var %<br/>2012 vs 2011</b> |
| Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate] | 334,92                            | 314,61                           | 6,5%                          |
| Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]                                                           | 13,84                             | 13,03                            | 6,2%                          |
| Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni [*numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]                           | 13,84                             | 13,03                            | 6,2%                          |

| <b>Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni</b>           |                                   |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipologia contributo</b>                                                                              | <b>OIR 2012<br/>(proposta TI)</b> | <b>OIR 2011<br/>(117/11/CIR)</b> | <b>Var %<br/>2012 vs 2011</b> |
| Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia | 16,37                             | 15,41                            | 6,2%                          |
| Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione                                 | 98,18                             | 92,44                            | 6,2%                          |
| Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore                                                 | 98,18                             | 92,44                            | 6,2%                          |

69. L'incremento dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2012 è imputabile all'aumento del costo orario della manodopera dalla stessa proposto per il 2012 e pari a 50,13 Euro/ora.

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

70. L'Autorità ritiene che le condizioni economiche per i servizi suddetti debbano essere riformulate sulla base del costo orario della manodopera che verrà approvato, necessariamente in modo unitario per tutti i mercati regolamentati, per il 2012. Si richiama che la valutazione del costo orario della manodopera è oggetto di analisi nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012 relativa al servizio WLR, avviato con delibera n. 160/11/CIR. In tale delibera l'Autorità propone un sostanziale mantenimento (+0,4%) del costo della manodopera approvato per il 2011. Ne deriva che, qualora tale orientamento dovesse essere confermato in sede di approvazione del provvedimento finale, Telecom Italia dovrà allineare le condizioni economiche dei servizi in oggetto ai valori approvati per il 2011.

## **2.10. FATTURAZIONE CONTO TERZI**

### ***Premessa***

71. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2012, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

| Servizio                                                  | OIR 2012<br>(proposta TI) | OIR 2011<br>(117/11/CIR) | Var %<br>2012 vs 2011 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Fatturazione conto terzi (centesimi di Euro per chiamata) | 1,387                     | 1,370                    | 1,2%                  |

72. Telecom Italia ha rappresentato di aver utilizzato, ai fini della suddetta valutazione, i dati contabili 2010 che, a differenza dei dati contabili 2009, ricomprendono i costi di prevenzione, contrasto e gestione delle cosiddette “microfrodi”<sup>11</sup>. Il calcolo effettuato conduce ad un aumento dell’1,2% rispetto al prezzo 2011.
73. Con riferimento alle attività di gestione delle frodi, con nota del 23 dicembre 2011 Telecom Italia ha rappresentato che la prima applicazione del combinato disposto dell’art. 13, comma 15, della delibera n. 179/10/CONS e dell’art. 3, comma 7, della delibera n. 119/10/CIR avrebbe comportato alcune contestazioni della clientela e delle associazioni dei consumatori. In particolare ciò si sarebbe verificato a seguito della fatturazione di traffico da parte di Telecom Italia, una volta decorso il periodo di quattro mesi dalla data di presentazione della denuncia da parte della stessa, senza che vi sia stata l’adozione di misure cautelari da parte della competente Autorità Giudiziaria.
74. Telecom Italia ha pertanto proposto, in linea con quanto riportato al punto D46 della delibera n. 117/11/CIR<sup>12</sup>, di modificare le succitate previsioni di cui alle delibere nn. 179/10/CONS e 119/10/CIR, stabilendo che il termine di sospensione dell’obbligo di fatturazione al cliente finale sia portato da quattro a dodici mesi, al fine di tener conto di un più ampio lasso di tempo per l’eventuale adozione di misure cautelari da parte della competente Autorità Giudiziaria. Ciò si porrebbe, inoltre, a maggior tutela della clientela. Coerentemente con quanto rappresentato nella suddetta comunicazione Telecom Italia ha modificato il paragrafo 4.4.5 dell’OSI 2012 prevedendo una sospensione per la durata di 12 mesi degli obblighi contrattualmente previsti di fatturazione al cliente finale nel caso in cui, in presenza di evidenze documentali di presunta frode ed in assenza di denuncia da parte del cliente, Telecom Italia abbia provveduto ad effettuare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

### ***Le considerazioni dell’Autorità***

75. Si richiama che, come specificato al punto D94 della delibera n. 119/10/CIR, ai fini della determinazione del prezzo del servizio in esame l’Autorità ha ritenuto

---

<sup>11</sup> Per tale fenomenologia il traffico fraudolento, invece che essere determinato da un ridotto numero di chiamate, ciascuna di notevole durata, dirette verso la NNG, è viceversa caratterizzato da un elevato numero di chiamate, di breve durata, verso la NNG (si tratta di fenomeni fraudolenti in cui il cliente viene indotto a chiamate ripetute, su brevi intervalli di tempo).

<sup>12</sup> “L’Autorità, preso atto delle criticità segnalate da Telecom Italia, ritiene opportuno che eventuali affinamenti della relativa normativa siano valutati nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento per il 2012”.

opportuno tener conto, al fine di consentire al mercato una maggiore prevedibilità sull'andamento dei prezzi del servizio, dei *trend* di costo valutati su base triennale. In sede di verifica del prezzo 2011 l'Autorità aveva già tenuto conto dei dati contabili 2010, che contengono i suddetti maggiori costi dichiarati da Telecom Italia, nell'ambito di una media costi/volumi effettuata sul periodo 2008-2010 (si richiama quanto indicato al punto D39 della delibera n. 117/11/CIR<sup>13</sup>). Ciò premesso, e nelle more dell'acquisizione di ulteriori dati contabili relativi al 2011 (che consentiranno di avanzare di un anno la finestra temporale oggetto della media triennale richiamata), l'Autorità ritiene di confermare il prezzo 2011 e pari a 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

76. Con riferimento alle attività gestionali ed amministrative per la gestione delle frodi l'Autorità rileva che Telecom Italia, in aggiunta a quanto indicato al punto 73, ha integrato il paragrafo 4.4.5 dell'OSI 2012 prevedendo delle misure finalizzate ad una maggiore trasparenza a favore del cliente, nel momento in cui, decorsi i 12 mesi della sospensione di cui al punto 74 senza che l'Autorità Giudiziaria abbia adottato alcuna misura, Telecom Italia provveda a riavviare il ciclo di fatturazione. In particolare Telecom Italia propone quanto segue:

- i) nel caso di riattivazione del ciclo di fatturazione decorsi i termini di sospensione (di 12 mesi) in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità Giudiziaria, Telecom Italia non procede all'addebito diretto al cliente (nel caso di addebito su conto corrente bancario o su carta di credito) dell'importo relativo al traffico contestato. Viceversa Telecom Italia invia al cliente un bollettino precompilato di conto corrente postale al fine di consentire al cliente una verifica preventiva sugli importi relativi al solo traffico denunciato.
- ii) nel caso in cui il cliente presenti un reclamo a Telecom Italia per traffico fraudolento e denunci detta frode all'Autorità Giudiziaria, Telecom Italia sospende le azioni di recupero del credito sino all'emanazione, al termine del procedimento penale, del relativo provvedimento. In caso di sussistenza del reato, nessun importo sarà più dovuto dal cliente a Telecom Italia e le eventuali somme già versate verranno restituite al cliente.

77. In merito a quanto rappresentato al precedente punto i), l'Autorità ritiene che l'invio di un bollettino precompilato di conto corrente postale inerente il traffico presuntivamente fraudolento possa garantire una maggiore tutela al cliente il quale avrà la possibilità, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, di verificare gli importi fatturati, prima del loro pagamento. Si richiede a tale proposito un commento da parte dei soggetti interessati. Si richiede altresì di fornire i propri commenti in merito all'opportunità di attendere, prima di riprendere la fatturazione, un periodo temporale di maggiore durata (rispetto ai 4 mesi oggi previsti) considerando che, nella pratica, 4 mesi potrebbero non essere sufficienti alla emanazione di misure cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria.

---

<sup>13</sup> “Alla luce dei dati di contabilità regolatoria di Telecom Italia relativi all'anno 2010, l'Autorità, tenuto conto del *trend* di costo nel periodo 2008-2010, non ha rilevato elementi tali da richiedere una rivalutazione del prezzo del servizio indicato in consultazione pubblica”.

78. Con riferimento al punto ii), l'Autorità ritiene che quanto previsto appare in linea con il quadro regolamentare vigente tra l'altro riepilogato, nella sezione sulla gestione delle frodi, ai punti 50-64 della delibera n. 42/09/CIR. In particolare al punto 55 viene richiamato l'art. 8 della delibera n. 179/03/CSP, il quale dispone, al comma 6, che *“in caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito, da parte di terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente all' Autorità competente nelle forme previste dalla normativa vigente, i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, i pagamenti non imputabili all'utente, qualora già effettuati, vengono rimborsati”*.
79. Tutto ciò premesso, al fine di una compiuta valutazione di quanto riportato in offerta di riferimento sul tema della gestione delle frodi si richiede, ai soggetti interessati, di fornire i propri commenti su quanto su richiamato.

### **3. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA**

#### **3.1. INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA IP**

##### ***Premessa***

80. Nell'Offerta di Riferimento per il 2012 Telecom Italia ha riportato che *“in relazione a quanto stabilito dall'Art. 12 comma 5 della delibera 179/10/CONS e dall'Art. 14 comma 4 della delibera 180/10/CONS, e in attesa dell'emanazione del previsto provvedimento AGCom a chiusura del procedimento tecnico-regolamentare avviato dalla delibera 11/06/CIR, Telecom Italia ha definito una nuova architettura e piattaforma tecnologica di rete per la fornitura alternativa rispetto all'esistente interconnessione TDM/ISUP, dei servizi di interconnessione in tecnologia IP per servizi VoIP”*.
81. Le specifiche tecniche prevedono quanto segue:
- i) L'architettura NGN utilizzata è di tipo *“carrier grade”* e consente la graduale fornitura di servizi telefonici di interconnessione, analoghi a quelli previsti per la tecnologia a commutazione di circuito, in ottemperanza a quando definito nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS;
  - ii) L'interconnessione telefonica in tecnologia VoIP/IP prevede un unico livello di interconnessione in appositi *Point of Presence* (PoP) attestati al *Backbone* IP di Telecom Italia;
  - iii) L'offerta di servizi di interconnessione telefonici in tecnologia VoIP/IP prevede 32 Aree *Gateway* VoIP, distinte da quelle utilizzate nel contesto TDM/ISUP, ciascuna caratterizzata tipicamente da un Punto di Interconnessione (PdI) per l'attestazione dell'operatore che aderisce all'offerta in oggetto. Tali nuovi PdI sono localizzati nei siti *Optical Packet Backbone* (OPB) di Telecom Italia;

- iv) Telecom Italia è disponibile a definire su base progetto con l'operatore un piano di migrazione verso l'interconnessione IP con periodi di coesistenza con l'esistente interconnessione TDM/ISUP, nei limiti della fattibilità e sostenibilità tecnico-economica. In tal senso si evidenzia che le due piattaforme di rete sono tecnicamente distinte e non potranno quindi essere forniti servizi di *load sharing* o trabocco del traffico da una piattaforma all'altra;
- v) L'interfaccia di interconnessione per la fornitura di servizi telefonici in tecnologia VoIP/IP di Telecom Italia è aderente agli standard ETSI ed, in particolare, alla specifica tecnica ETSI TS 129 165 ed altre specifiche ETSI per i vari temi tecnici connessi. In particolare l'interfaccia di interconnessione IP fonia ad oggi di riferimento per la rete fissa di Telecom Italia si basa sul protocollo SIP in accordo alla IETF RFC 3261 e a ETSI TS 129 165 V8.4.0 (3GPP TS 29.165 V8.4.0).
- vi) All'interfaccia di interconnessione fonia verso la rete fissa di Telecom Italia sono supportati i seguenti *codec*:
  - (a) Voce
    - 1. G.729 (no Annex B) come *codec* preferito;
    - 2. G.711 a-Law;
    - 3. RFC 2833 events (DTMF).
  - (b) Fax
    - 1. T.38 (media type "image")
    - 2. G.711 a-Law (media type "audio")

### ***Le considerazioni dell'Autorità***

82. L'Autorità richiama l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera n. 128/11/CIR laddove prevede:

- i) *Telecom Italia e gli operatori notificati soggetti ad obblighi di trasparenza pubblicano entro il mese di ottobre 2012, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e in applicazione degli esiti del procedimento inerente il modello BU-LRIC di cui all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, un'offerta di interconnessione IP, incluso una proposta inerente una specifica procedura di migrazione all'interconnessione IP, riportando le relative condizioni tecniche ed economiche;*
- ii) *L'offerta di interconnessione IP pubblicata da Telecom Italia, incluso la procedura di migrazione in essa contenuta, è approvata dall'Autorità in contraddittorio con gli operatori mediante uno specifico procedimento, tenendo conto dei vigenti obblighi di controllo di prezzo inerenti le tariffe di interconnessione IP e di quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli oneri di migrazione dall'interconnessione TDM a IP.*

83. Ciò premesso e senza entrare nel merito delle specifiche tecniche proposte da Telecom Italia, rileva che il vigente quadro normativo prevede che tutti gli operatori

(incluso Telecom Italia), entro ottobre 2012, debbano allineare le specifiche tecniche di interconnessione IP a quanto stabilito dalla delibera n. 128/11/CIR, ciascuno per le parti di propria competenza. Quanto pubblicato da Telecom Italia nella presente Offerta di Riferimento assume, pertanto, una valenza temporanea nelle more del procedimento di cui al precedente punto ii). Non ritenendo l'Autorità di poter anticipare le tempistiche di cui sopra, si ritiene che sia comunque una facoltà di Telecom Italia quella di anticipare, laddove fattibile, l'allineamento dell'attuale Offerta di Riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 128/11/CIR.

### **3.2. GESTIONE DELLA MODALITÀ DI FATTURAZIONE A CASCATA PER IL SERVIZIO DI TRANSITO SU RETE TELECOM ITALIA PER CHIAMATE DIRETTE A NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE**

#### ***Le considerazioni dell'Autorità***

84. Si richiama, con riferimento all'oggetto, che molti OLO si avvalgono del servizio di transito di Telecom Italia per la raccolta del traffico, diretto verso proprie numerazioni non geografiche (NNG), originato da clienti attestati su reti mobili e fisse di altri operatori.

Generalmente l'operatore titolare della numerazione e l'operatore di origine hanno posto in essere un contratto di interconnessione con Telecom Italia.

Le transazioni economiche si basano sul seguente schema: l'operatore di origine fattura a Telecom Italia il servizio di raccolta del traffico verso i numeri NNG attestati sulla rete dell'OLO di destinazione. A sua volta Telecom Italia fattura all'OLO di destinazione la somma di quest'ultimo importo e del servizio di transito dalla stessa svolto.

Gli interventi dell'Autorità, svolti in sede di controversia, in merito ai prezzi della raccolta da mobile (si fa riferimento in particolare alla delibera n. 111/11/CIR inerente il costo della raccolta da rete mobile di Telecom Italia) hanno indotto alcuni OLO di rete fissa, titolari di NNG, a ritenere non giustificate le tariffe applicate, per la raccolta del relativo traffico, da altri operatori mobili.

Pertanto alcuni di essi hanno contestato le fatture di Telecom Italia (presentate in qualità di operatore di transito) non ritenendo dovuto il corrispettivo del traffico raccolto da rete mobile e diretto a proprie numerazioni NNG. In alcuni casi ciò è stato giustificato per l'assenza di un contratto tra l'operatore di rete fissa titolare della NNG e l'operatore mobile stesso.

85. Alla luce di quanto sopra l'Autorità, visti i fatti rappresentati, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori controversie sul tema ritiene opportuno procedere, in questa sede, ad un affinamento della relativa normativa.

Prima di procedere si esamina, a livello generale, quanto ad oggi prevede la normativa sul tema in oggetto.

Nella sezione 13 (Servizio di transito distrettuale) dell'Offerta di Riferimento per il 2012 è riportato che *“il servizio di transito su rete Telecom Italia per tutte le chiamate dirette a numerazioni non geografiche dell'operatore di destinazione deve essere soggetto ad un accordo tra l'operatore di origine della chiamata, Telecom Italia e l'operatore di destinazione assegnatario della specifica numerazione. In mancanza di tale accordo, l'operatore di origine è responsabile di porre in essere lo sbarramento delle chiamate”*. Nel seguito è riportato altresì che, secondo la modalità di fatturazione a cascata:

*“nel caso di servizio non geografico del tipo con addebito al chiamato, l'operatore assegnatario della numerazione versa a Telecom Italia quanto ad essa dovuto per il transito e quanto dovuto all'operatore di origine per il trasporto della chiamata sulla propria rete. A sua volta Telecom Italia trasferisce all'operatore di origine ciò che gli è stato effettivamente versato dall'operatore assegnatario della numerazione, trattenendo quanto ad essa dovuto per la remunerazione del transito e del kit reverse impiegato per lo smaltimento del traffico aggiuntivo di transito”*.

86. Su tale tematica, al punto D20 della delibera n. 117/11/CIR, l'Autorità aveva suggerito che *“la problematica sollevata può trovare specifiche declinazioni contrattuali nell'ambito degli accordi di interconnessione tra le parti”*. Tuttavia, alla luce di quanto richiamato ed al fine di evitare l'insorgere di ulteriori controversie sul tema l'Autorità ritiene opportuno un intervento regolamentare che orienti le suddette relazioni contrattuali.
87. Ciò detto, in linea di principio si ritiene necessario (anche al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi) che operatore di origine ed operatore di destinazione concordino preventivamente sul prezzo della raccolta delle chiamate dirette a NNG dell'operatore di destinazione (tale accordo si concretizza nelle modalità e secondo le procedure ritenute più congrue, purché previste dal vigente ordinamento, quale una semplice comunicazione da parte dell'operatore di origine o di Telecom Italia stessa, o altre modalità più o meno esplicite). Appare ovvia, inoltre, la presenza di un contratto di interconnessione tra i due soggetti suddetti e Telecom Italia.

Nel caso in cui Telecom Italia riceva una chiamata diretta alla numerazione non geografica attribuita ad un certo operatore, è tenuta, in presenza di un siffatto accordo di interconnessione con l'operatore di origine e di destinazione, a fornire il relativo servizio di transito, che include il trasporto verso le NNG di altri operatori.

Telecom Italia poi dovrà fatturare all'operatore di destinazione il traffico trasportato includendo, nella fattura, il costo della raccolta (di cui l'operatore di destinazione è, per quanto sopra richiamato, a conoscenza) e del transito.

88. In caso di esplicita contestazione da parte dell'operatore titolare delle NNG in merito al prezzo della raccolta, concordato secondo quanto sopra, le parti (operatore di origine e destinazione) sono tenute, come premesso al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi, a negoziare in buona fede le modalità economiche e tecniche atte a garantire l'accesso dei clienti dell'operatore di origine alle NNG dell'operatore di destinazione. In caso di fallimento delle negoziazioni una delle parti (o entrambe) possono deferire la questione all'Autorità per la definizione ai sensi della normativa vigente, anche in via transattiva, della controversia insorta.

L'Autorità ritiene altresì opportuno che, nelle more della definizione della controversia insorta, si garantisca la continuità dei servizi e che, pertanto, Telecom Italia continui a fatturare (secondo la modalità a cascata) il prezzo precedentemente pattuito tra le parti che fruiscono del servizio di transito.

89. Alla luce degli obiettivi di interoperabilità dei servizi e degli obblighi di utilizzo delle risorse di numerazione assegnate, l'Autorità ritiene altresì poco auspicabile che la contesa sia risolta richiedendo il blocco dell'accesso alle NNG dell'operatore di destinazione che ha avviato la contestazione. Tale blocco dovrebbe comunque avvenire su esplicita richiesta dell'operatore di destinazione il quale comunica all'operatore di origine l'elenco delle numerazioni da inibire.
90. Gli operatori sono invitati a fornire la propria posizione in merito a quanto sopra proposto.

UDITA la relazione dei Commissari \_\_\_\_ e \_\_\_\_, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa - OIR)**

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 22 dicembre 2011.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche dell'Offerta di Riferimento 2012 di Telecom Italia relativamente alle condizioni economiche per l'interconnessione in tecnologia TDM)**

1. Telecom Italia modifica l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo le seguenti condizioni economiche per l'interconnessione in tecnologia TDM:

| Servizio                                                 | Livello di interconnessione | Prezzo |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Raccolta / Terminazione<br>(centesimi di Euro al minuto) | SGU                         | 0,297  |
|                                                          | SGU distrettuale            | 0,488  |
|                                                          | Singolo SGT distrettuale    | 0,402  |
|                                                          | Singolo BBN distrettuale    | 0,402  |
| Transito distrettuale<br>(centesimi di Euro al minuto)   | SGU                         | 0,143  |
|                                                          | SGU-SGT distrettuale        | 0,235  |
|                                                          | SGU distrettuale            | 0,307  |
|                                                          | Singolo SGT                 | 0,090  |
|                                                          | SGU-BBN distrettuale        | 0,235  |
|                                                          | Singolo BBN                 | 0,090  |

2. Telecom Italia riformula la sezione 8.1.2 dell'OIR 2012 ripristinando per i *Kit di interconnessione* a 2 Mbps, 155 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
3. Telecom Italia riformula la sezione 13.3.2 dell'OIR 2012 ripristinando per l'utilizzo dei *Kit Reverse* verso la rete dell'Operatore terzo il prezzo approvato per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
4. Telecom Italia riformula la sezione 15.3.2.1 dell'OIR 2012 relativa al servizio di interconnessione per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 prevedendo, per i livelli SGU, SGU distrettuale e SGT, una tariffa di interconnessione pari a 0,402 centesimi di Euro al minuto.
5. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2012 prevedendo per il servizio di raccolta del traffico in decade 7 dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il PdC, le medesime tariffe di raccolta delle chiamate a livello SGU e SGU distrettuale di cui al comma 1.
6. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2012 prevedendo per la prestazione opzionale di raccolta del traffico in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 un prezzo pari a 0,067 centesimi di Euro al minuto.
7. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2012 ripristinando per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
8. Telecom Italia riformula la sezione 16.3.5 dell'OIR 2012 prevedendo per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO le seguenti condizioni economiche:

| FRIACO           | Euro      |
|------------------|-----------|
| Singolo SGU      | 9.154,62  |
| SGU distrettuale | 15.113,61 |
| SGT distrettuale | 12.657,79 |
| BBN distrettuale | 12.657,79 |

9. Telecom Italia riformula la sezione 18.2 dell'OIR 2012 ripristinando per la prestazione di *Carrier Preselection* le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
10. Telecom Italia riformula la sezione 21.1 dell'OIR 2012 ripristinando per le *prove tecniche* per la verifica dell'interoperabilità le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
11. Telecom Italia riformula la sezione 22.3 dell'OIR 2011 ripristinando per l'attività di *configurazione delle centrali* le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
12. Telecom Italia riformula la sezione 23.1 dell'OIR 2012 ripristinando per gli *interventi a vuoto* per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni le condizioni economiche approvate per il 2011 con delibera n. 117/11/CIR.
13. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 del documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" per il 2012 (OSI 2012) prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, il prezzo di 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

### Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1° gennaio 2012 salvo ove diversamente specificato.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.